

Istituto Comprensivo “NOSSIDE - PYTHAGORAS”



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Salita Aeroporto, s.n.c. - 89131 Reggio Calabria - Tel. e fax: 0965/643271

Cod. Ministeriale: **RCIC86900V** - Cod. Fisc.: **92081130806** - Cod. Fatturazione Elettronica: **UFUMT3**

Peo: rcic86900v@istruzione.it - Pec: rcic86900v@pec.istruzione.it - Sito Web: www.nossidepythagoras.it



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "NOSSIDE - PYTHAGORAS"-REGGIO CALABRIA
Prot. 0006087 del 02/09/2023
I-1 (Uscita)

Reggio Calabria, lì 02/09/2023

Al personale docente

Al personale A.T.A.

**E p.c.
al Direttore dei S.G.A.**

Al Sito web

OGGETTO: Permanenza dei requisiti di cui alla L.104/1992 e nuove istanze.

Si rappresenta a tutto il personale in indirizzo che abbia fruito, relativamente allo scorso anno scolastico, dei benefici concernenti la L. n. 104/1992, la necessità, per il corrente a.s. 2023/2024, di far pervenire a questo Ufficio, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, cc. 3 e 6 della legge in argomentazione.

Si ritiene utile precisare che le disposizioni applicative della Circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica prevedono che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della L. n.104/1992, come novellato dall'art. 24 della L. n. 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo, con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese (da presentare entro il 30 del mese precedente), al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Ciò, al fine di contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto ai permessi derivanti dal richiamato disposto normativo.

Giova richiamare, altresì, la Circolare INPS n. 45 dell'1 marzo 2011 che evidenzia che il beneficio è utile non per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all'igiene, aiuto all'alimentazione, supporto personale), ma solamente per necessità di tipo "sanitario".

Si fa presente, inoltre, che la disciplina pattizia di comparto prevede che tali permessi "*devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*".

In assenza di altre indicazioni, si ritiene di quantificare il congruo anticipo necessario alla comunicazione della fruizione in almeno 3 giorni e si invitano gli interessati, ove possibile, a

produrre pianificazioni mensili, rivedibili in dimostrate situazioni improcrastinabili di urgenza per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza.

Si rammenta, ancora, che il presupposto oggettivo per la fruizione dei sopra citati benefici è confermato nella condizione di "non ricovero a tempo pieno" presso istituti specializzati della persona da assistere.

Il D.Lgs. n. 105/2022, ai fini dell'attuazione della direttiva UE sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all'art. 33, c. 3 della L. n. 104/1992: la novità più rilevante riguarda i tre giorni di permesso mensili che possono essere fruiti da più aventi diritto in riferimento alla stessa persona disabile in situazione di gravità da assistere, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza". Il novellato art. 33, c. 3 della L. n. 104/1992 stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l'assistenza dello stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

In caso di prima istanza, la richiesta di riconoscimento dei benefici in argomentazione va inoltrata all'Istituto di titolarità che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della L. n. 104/1992.

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo domanda in carta semplice, nella quale dichiarare, tra l'altro, che a) l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa"; b) nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 per lo stesso assistito ovvero che il richiedente fruisce dei permessi "alternativamente" con altro familiare (a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave); c) la convivenza ovvero l'assistenza "in atto e continuativa", anche non integrata dalla coabitazione, con l'assistito (*"Deve, quindi, affermarsi che ai fini della fruizione dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, così come modificata dalla L. n. 53 del 2000, occorre che l'assistenza al parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorchè non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva"* Cass. N. 9557/2010, conformi: Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014, Cass. Pen., Sez. II, n. 24470/2017).

Alla domanda si dovrà allegare:

- a) certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- b) copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito;

c) dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave, ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina), nella quale viene indicato che il familiare presta l'assistenza prevista dalla legge.

Il personale interessato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni in parola.

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia alla normativa citata in narrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Giuseppe Martino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993